



# COMUNE DI BUGGERU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail [comune.buggerru@tiscali.it](mailto:comune.buggerru@tiscali.it) – pec. [comune.buggerru@pec.it](mailto:comune.buggerru@pec.it)

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL RICCIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 21/11/2017, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
\_\_\_\_\_ AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134 DEL DLGS. 267/2000.



---

### **ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e la concessione del suolo pubblico per l'esercizio di detta attività, in occasione della Sagra del Riccio ed è redatto in conformità alle seguenti disposizioni di legge:

- L.R. 18 maggio 2006, n° 5 e successive modificazioni e integrazioni,
- D. Lgs. 31.3.1998, n° 114
- L.R. 5.3.2008, n° 3
- Delibera G.R. n. 15/15 del 19.4.2007
- altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche;
- b) per posteggio: la parte di area pubblica della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- c) per sagra: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche indetta al fine di promuovere e/o valorizzare attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze o festività. La sagra si caratterizza per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso ; i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere quelli tipici del territorio.
- d) per settore merceologico: si fa esclusivo riferimento ai settori alimentare e non alimentare così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART 2. CARATTERISTICHE DELLA SAGRA**

La Sagra del Riccio si svolge solitamente durante tutte le domeniche del mese di marzo.

E' caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali e di visitatori.

### **ART 3. LOCALIZZAZIONE**

L'area pubblica individuata per la localizzazione delle attività commerciali è costituita dalle banchine del porto o altro spazio all'interno dell'area portuale. Durante lo svolgimento della Sagra è fatto divieto assoluto l'utilizzo di aree pubbliche esterne all'area portuale per la somministrazione di alimenti e bevande o per la vendita di altri prodotti.

### **ART 4. AMMISSIBILITA'**

Possono partecipare alla sagra le seguenti categorie di operatori:

- operatori in possesso di licenza per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, titolari di relativa iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della L.R. n° 5/2006, per la categoria di cui hanno autorizzazione alla vendita;
-



---

- operatori iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., che svolgono temporaneamente attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, esercitate ai sensi dell'art 26 della L.R. 18 maggio 2006, n° 5 per la categoria di cui hanno autorizzazione alla vendita;

- operatori che svolgono attività temporanea di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, esercitate ai sensi dell'art 26 della L. R. 18 maggio 2006, n° 5, per la categoria di cui hanno autorizzazione alla vendita;

Tutte le attività potranno essere esercitate da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della L.R. n° 5/2006 e solo ed esclusivamente per la categoria di cui hanno autorizzazione alla vendita;

- operatori che svolgono attività artigianali regolarmente iscritti nell'Albo Artigiani presso la C.C.I.A.A. per la vendita dei propri prodotti e per la categoria di cui hanno autorizzazione alla vendita.

E' ammessa la partecipazione alla sagra esclusivamente per le seguenti tipologie merceologiche:

- Prodotti tipici dell'artigianato locale, prodotti tipici dell'agroalimentare sardo (salumi e formaggio), pasticceria regionale, articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria, fiori, piante e affini, quadri e stampe, merceria, articoli di piccola dimensione di ferramenta, carne arrosto, pesce fritto e arrosto, , espositori, hobbistica e tempo libero.

Possono partecipare alla sagra anche i cittadini che intendono esporre i risultati della loro creatività e del loro ingegno ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del Dlgs 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Gli interessati devono certificare la proprietà dei beni esposti e presentare una distinta dei beni da esporre.

Non è consentita la partecipazione per la vendita di superalcolici, rivenditori di panini, a meno che non si dimostri che rientrano nella categoria dei prodotti tipici dell'agroalimentare locale.

#### **ART 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base degli spazi disponibili risultanti dalla planimetria redatta a cura dell'ufficio tecnico comunale e della polizia locale, e che annualmente potrà subire delle modifiche.

Per l'individuazione degli assegnatari per la sagra verrà espletata apposita procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale verrà formata apposita graduatoria.

Con apposito bando pubblico dovrà essere avviata la procedura ad evidenza pubblica e si renderà noto il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi.

Il bando dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente - SUAPE, conformemente al presente Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, il numero dei posteggi disponibili individuati dalla Polizia Locale, unitamente all'Ufficio tecnico comunale, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla sagra. Il bando dovrà altresì contenere l'indicazione che tutte le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non verranno prese in considerazione e tutte le domande pervenute dopo il termine di scadenza indicato perentoriamente dall'avviso saranno escluse.

Il bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune, almeno per trenta giorni consecutivi.

---



---

Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione.

La domanda deve contenere almeno:

- a) le generalità e nazionalità del richiedente titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società e della ragione sociale con l'indicazione dei soci e relative cariche sociali;
- b) l'indicazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge Regionale 5/2006;
- d) l'indicazione della tipologia merceologica per la quale si intende esercitare l'attività da ricondurre all'elencazione di cui all'art. 4.

Tutte le domande pervenute successivamente al termine indicato nel bando verranno escluse senza alcuna possibilità di ammissione.

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente per materia che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni mancanti e a fare la relativa istruttoria.

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà stilata apposita graduatoria redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nella sagra, così come risultante dalla documentazione agli atti del Comune, con riferimento ai due anni precedenti a ciascuna edizione della sagra: Punti 1 per ogni anno di presenza;
- b) produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare sardo;
- c) in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico verrà attribuita la posizione in graduatoria in base all'assegnazione del seguente punteggio:

- Punti 1 per ogni anno di presenza nella sagra per specifica tipologia merceologica riconducibile all'art. 4.

La graduatoria per la sagra dovrà essere redatta entro il 15 febbraio di ogni anno.

La predetta graduatoria dovrà essere redatta distintamente per tipologia di attività (commercio alimentare e non alimentare, somministrazione di alimenti e bevande) e nell'ambito della stessa attività distinguendo per tipologie merceologiche come indicate all'art. 4.

L'anzianità di presenza verrà calcolata con riferimento alla presenza effettiva per specifica tipologia merceologica, in caso di domanda per diversa tipologia merceologica si perderà il punteggio già acquisito per le precedenti edizioni (a titolo esemplificativo da giocattoli a piante o viceversa ecc.).

La graduatoria dovrà essere pubblicata presso l'Albo Pretorio on line del Comune e nel sito web istituzionale nell'apposita sezione.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di un posteggio che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità di posteggi disponibili; non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul posteggio occupato in passato, ma dovranno occupare quello assegnato in ordine di graduatoria, secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione dalla partecipazione per le manifestazioni future.

Le Associazioni senza scopo di lucro con fini sociali e umanitari che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio appositamente individuato qualora vi sia disponibilità di spazio.

---



Gli assegnatari, così individuati, provvederanno a seguito della comunicazione di assegnazione del posteggio, laddove quest'ultima non sia di per se sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione unica, ai sensi della L.R. 5.3.2008, n.3, art.1. e ss. mm. li.

#### **ART 6. DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

Il numero massimo dei posteggi da assegnare dovrà risultare dalla planimetria predisposta d'intesa tra l'ufficio tecnico comunale e la polizia locale, che dovrà essere approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico competente.

Il posteggio sarà assegnato sulla base della planimetria. L'assegnazione del posteggio nell'ambito della zona individuata per tipologia merceologica avverrà sulla base della graduatoria.

E' stabilita inoltre una riserva di posteggi per gli operatori residenti in Buggerru, esercenti attività di vendita e/o somministrazione, pari al 30% del numero complessivo dei posteggi.

L'esercente, persona fisica o giuridica regolarmente costituita, può avere in concessione un solo posteggio nella sagra.

Il concessionario potrà sostare esclusivamente entro lo spazio destinato al posteggio.

Le corsie di passaggio tra le file di attività dovranno consentire il defluire dei visitatori ed il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Tra un posteggio e l'altro per le attività di vendita dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura massima di mt.1,00 e minima di cm. 0,50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco dovrà essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt. 2 misurati nella parte più bassa e sul fronte della vendita, tale da consentire l'espletamento del servizio di igiene urbana e non dovrà in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità e al passaggio dei mezzi di soccorso.

I posteggi dovranno avere una dimensione compresa nell'ambito delle dimensioni standard di seguito individuate a seconda della tipologia di attività produttiva esercitata:

- attività di commercio: 6 m;
- veicoli attrezzati: 8 m;
- hobbisti: 3 m

In ogni caso i posteggi verranno individuati prima dell'assegnazione mediante tracciatura a cura del Comune e le dimensioni inerenti la lunghezza e la profondità dovranno essere osservate tassativamente dagli operatori pena la decadenza immediata dall'assegnazione del posteggio.

Gli operatori esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere dislocati secondo precisi criteri di ordine merceologico e di sicurezza pubblica.

Per motivi di interesse e/o ordine pubblico, il Comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza che l'assegnatario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo e senza alcun onere o rischio per il Comune stesso.

E' fatto divieto di superare i limiti di contenimento stabiliti per le tipologie di posteggio di cui ai precedenti commi; tutti gli automezzi che dovessero determinare la mancata osservanza della suddetta prescrizione e occupare uno spazio maggiore, pur se relativi alle attività commerciali, dovranno parcheggiare in altri spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART 7. DURATA**



La concessione può essere richiesta o per una sola giornata o per l'intera durata della sagra. La richiesta potrà essere unica per più giornate, ma dovrà riportare l'indicazione delle giornate per le quali viene effettuata la richiesta.

Gli operatori assegnatari di posteggio potranno posizionarsi non prima delle ore 8 e dovranno liberare il posteggio entro le ore 20 della stessa giornata.

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato, pena l'esclusione per annualità future.

L'operatore assegnatario che nel giorno stabilito per l'inizio della sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto dal bando, è considerato assente.

#### **ART 8. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o privati.

La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra con divieto di esporre la stessa a contatto diretto con il suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, dei quadri e degli articoli di arredamento.

Tutti i banchi devono essere ai lati sgombri da tende o tendoni e quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il suolo loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio.

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi, autorizzati e per i quali si ha licenza e7/ DUA.

E' vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di posteggi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il titolare di posteggio è responsabile dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il banco di vendita.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare.

L'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore è consentito purché il generatore non violi le norme di inquinamento ambientale; è consentito inoltre l'utilizzo dei generatori incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari. Trattandosi di area portuale pavimentata, i possessori di mezzi devono proteggere il motore dei veicoli da eventuali perdite d'olio e/o carburante.

Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) Di fornire al personale di vigilanza le notizie che vengano richieste inerenti l'attività svolta nella sagra e ogni documento inerente l'esercizio dell'attività nonché dimostrativo dell'identità personale.
- b) Di fornire, qualora richiesta, la ricevuta di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

Costituisce condizione per la concessione del posteggio, l'assunzione da parte dell'operatore dell'obbligo di lasciare al termine dell'attività, l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti



prodotti; il mancato rispetto di tale norma, determina l'immediata decadenza della concessione stessa oltretutto l'applicazione di sanzioni.

Gli assegnatari di posteggi hanno altresì l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti alle condizioni e nei punti di raccolta che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

I contravventori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, risultante da apposito verbale della polizia locale, determinerà inoltre la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

La concessione del posteggio è vincolata, oltre al preventivo pagamento degli oneri COSAP, e al preventivo pagamento di tutti i tributi vigenti al momento del rilascio della concessione relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ai servizi aggiuntivi erogati dal Comune.

Tutte le attività dovranno essere munite di relazione di verifica e corretto montaggio delle strutture e degli impianti elettrici e di estintore di idonea capacità estinguente a firma di tecnico abilitato.

Le attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante autoveicoli, devono avere i requisiti di legge.

Le attività di vendita di alimenti cotti sul posto e/o somministrazione di alimenti e bevande assegnatarie di posteggio, dovranno dimostrare la disponibilità di estintori a norma e presentare obbligatoriamente la documentazione a corredo della DUA in materia igienico-sanitaria.

Saranno esclusi dall'assegnazione dei posteggi e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti.

#### **ART 9. ORARI E LIMITI DI RUMOROSITÀ**

L'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attività, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 14.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni e alle Direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

In caso violazione del presente articolo, commesse durante l'attività, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione per i successivi tre anni.

Ai concessionari è vietato:

1. attirare il pubblico con richiami rumorosi;
2. tenere aperti gli esercizi oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire un diverso orario di esercizio per tipologia di attività.

#### **ART 10. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**



---

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo diverse prescrizioni, si dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti, debitamente certificati e sempre accompagnati da relazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
- c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra e debitamente certificate e collaudate.
- d) Le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione.
- e) Gli scarichi provenienti da attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

#### **ART 11. *NORMATIVA IGIENICO –SANITARIA***

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti offerti in vendita;
- b) Avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt. 1 ;
- c) Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui alle lett b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

Le strutture di vendita e di somministrazione, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in particolare rispettose della normativa in materia igienico sanitaria e in materia di sicurezza, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART 12. *MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE***

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella sagra, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra come stabilito nell'art.7.

In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

---



L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale in coordinamento con gli uffici comunali preposti per il rilascio delle autorizzazioni.

L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:

- a) venga prodotta idonea giustificazione entro il termine della sagra;
- b) si verifichino eventi atmosferici ritenute dagli uffici comunali tali da non poter consentire il regolare svolgimento della sagra;

I posteggi risultanti liberi per mancata presentazione degli assegnatari negli orari stabiliti, verranno assegnati dalla Polizia Locale a scorrimento della graduatoria della stessa tipologia merceologica o altra tipologia, in caso in cui la graduatoria della stessa tipologia risulti esaurita, in presenza degli operatori interessati.

In assenza di operatori aventi titolo per scorrimento di graduatoria, i posteggi saranno assegnati dalla Polizia Locale a operatori professionali presenti al momento.

#### **ART 13. TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) determinata ai sensi del "Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche" e di apposita deliberazione della Giunta Comunale, di adeguamento annuale, tenendo conto della superficie assegnata e del periodo di assegnazione.

Il pagamento della COSAP deve essere fatto anticipatamente in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento non si procederà al rilascio della concessione.

#### **ART 14. SANZIONI**

Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. per cui salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 500,00.

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco, sulla base di disposizioni di Legge, ovvero specifiche norme regolamentari. Saranno, in deroga a quest'ultima disposizione di Legge, applicate ulteriori diverse sanzioni secondo l'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981 e s.m.i per cui per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali i, la Giunta Comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Alle violazioni del presente regolamento, saranno applicate le sanzioni relative alla disciplina del commercio, in particolare al D.lgs 114/98 e alla Legge Regionale 18/05/2006 n. 5 e successive integrazioni e/o modificazioni, secondo l'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento in particolare le seguenti violazioni:

- A) occupazione non corretta degli spazi concessi ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;



---

B) posizionamento dell'attrezzatura di vendita parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

C) modifiche e/o trasformazioni della tipologia di attività: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

D) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

E) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

#### **ART 15. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

#### **ART 16. NORMA TRANSITORIA**

Per l'anno 2018, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espletamento di tutta la procedura, potranno essere previste riduzioni sui tempi di espletamento della procedura.

#### **ART 17. ABROGAZIONE DI NORME - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria di rango superiore. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione contestualmente alla delibera che lo contiene.

---